



# Comune di San Nazzaro Sesia

Provincia di Novara

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

## N. 16 DEL 30/04/2024

OGGETTO:	APPROVAZIONE	REGOLAMENTO	CANONE	UNICO
	PATRIMONIALE			

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, addì TRENTA del mese di APRILE alle ore diciannove e minuti zero nel Salone Comunale;

Previa convocazione avvenuta nei modi e termini previsti dall'art. 10 dello Statuto Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

DARIO DELBO' - Presidente	Sì	
CINZIA SIVIERO - Vice Sindaco	Sì	
CREMON SOFIA	Sì	
BEATRICE PADOVAN - Consigliere	Sì	
ANNALISA CATOZZI - Consigliere	Sì	
MAURIZIO TETTONI - Consigliere	Sì (videoconferenza)	
ALEX GAVINELLI - Consigliere	No	
VERONICA FINOTTI - Consigliere	Sì	
MASSIMO MARCHETTI - Consigliere	Sì	
RITA ANNA COLLESEI - Consigliere	Sì	
GIUSEPPE ABBRESCIA - Consigliere	Sì	
	Presenti	Assenti
	10	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. FRANCESCO PUOTI. Il Sindaco DARIO DELBO' assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione l'argomento di cui all'oggetto segnato all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CANONE UNICO  
PATRIMONIALE

**IL PROPONENTE**  
**IL SINDACO**  
**F.to: DARIO DELBO'**

---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**Visto con parere  
favorevole**

**Lì,30.04.2024**

**Il responsabile del servizio interessato**  
**F.to: DOTT. FRANCESCO PUOTI**

---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

**Visto con parere  
favorevole**

**Lì,30.04.2024**

**Il responsabile del servizio contabile**  
**F.to DOTT. FRANCESCO PUOTI**

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 149 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

### VISTI:

- l'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato "canone", in sostituzione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e del Diritto sulle pubbliche affissioni (DPA) e del Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della stessa Legge n. 160/2019, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 821, della medesima legge, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;

**RICHIAMATI** altresì l'art. 1, comma 847, della Legge 27/12/2019, n. 160 che ha abrogato i capi I e II del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3 quater, del D.L. 30/12/2019, n. 162, convertito dalla Legge n. 8 del 28/02/2020, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

**VISTO** il comma 1 dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, che conferisce ai comuni una potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

**CONSIDERATO** che in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge n. 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale, in luogo dei prelievi che sono stati abrogati dalla medesima Legge n. 160/2019;

**RILEVATO** quindi che nel Comune di San Nazzaro Sesia il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) ed il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA) sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e che è pertanto necessario provvedere all'istituzione della medesima data del canone di cui al comma 816 dell'art. 1, della Legge 27/12/2019, n. 160, le cui tariffe per l'anno 2021 e successivi saranno poi approvate da apposite Deliberazioni di Giunta comunale entro i termini stabiliti dalla legge, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388;

**CONSIDERATO** pertanto, per quanto sopra evidenziato, necessario procedere all'approvazione di un nuovo specifico Regolamento per la disciplina del nuovo Canone unico patrimoniale da applicare nel Comune di San Nazzaro Sesia, rispettando le seguenti linee guida:

- inserire gli opportuni aggiornamenti e modifiche nel frattempo resesi necessarie per sopravvenute novità legislative e/o giurisprudenziali in materia;
- facendo ricorso all'ampia potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, approvare un Regolamento che contenga la completa disciplina del canone e costituisca una fonte normativa organica, sia per facilitarne l'utilizzo da parte degli uffici e per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti, agevolandone gli adempimenti di legge;
- inserire esenzioni per attività riconducibili a eventi di particolare valore di aggregazione sociale;

**DATO ATTO** che, per le disposizioni sopra richiamate, si rende necessario procedere all'abrogazione del precedente regolamento approvato con DCC n. 34 del 29/12/2020;

**RAVVISATA** la necessità di disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

**PRESO ATTO** dello schema del "Regolamento per l'applicazione del Canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria", composto da n. 58 articoli, allegato alla presente deliberazione sub "A" per costituirne parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** di approvare il suddetto regolamento;

## **RICHIAMATI:**

- l'art. 1, comma 846, della Legge 27/12/2019, n. 160, il quale stabilisce che: *"Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, all'adata del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante"*;

- l'art. 1, comma 789, della Legge 27/12/2019, n. 160, così come modificato dall'art. 3, comma 4 del D.L. n. 183 del 31/12/2020, ai sensi del quale *“I contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 (concessionari della riscossione delle entrate locali), sono adeguati, entro il 30 giugno 2021, alle disposizioni di cui ai commi da 784 a 814”*;

**PRESO ATTO** della Risoluzione n. 9/DF del 18/12/2020 con la quale il Ministero dell'Economia e delle finanze ha fornito i seguenti chiarimenti: *“sia dal quadro normativo di riferimento sia dalla giurisprudenza nonché dalla prassi amministrativa, non emergono elementi tali che precludano all'ente locale la possibilità di prevedere, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al citato art. 52, una gestione disgiunta del canone, in ragione dei due distinti presupposti ad esso sottesi, seppur riuniti nell'entrata in oggetto”*;

**RITENUTO** pertanto opportuno - in considerazione dei livelli ottimali raggiunti nella gestione delle due entrate ormai abrogate - mantenere e confermare le modalità organizzative e gestionali in essere alla data del 31/12/2020, continuando il Comune a gestire direttamente il tributo;

## **VISTI:**

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ai sensi del quale: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;
- l'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23/12/2000, n. 388, prevede, in deroga a quanto sopra, che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef ....omissis.... e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

**VISTA** la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15 ter dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

**RITENUTO**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento rientra nella competenza di quest'organo ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettere a) e f), del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 1, comma 821, della Legge n. 160/2019;

**DATO ATTO** che sulla proposta della presente deliberazione i Responsabili dei servizi interessati e il Responsabile dei Servizi Finanziari hanno espresso il parere di cui all'art. 49 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267,

**ACQUISITO** altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 3) del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria Prot. Com. n. 1366 del 12/04/2024, conservato agli atti;

**Con voti UNANIMI E FAVOREVOLI**

## **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare "il Regolamento per l'applicazione del Canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria", composto da n. 58 articoli, allegato sub "A" alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Successivamente, il Consiglio comunale, su proposta del Presidente, vista l'urgenza, con votazione espressa tramite chiamata nominativa da parte del Segretario Generale alla quale i Consiglieri comunali hanno risposto votando ad alta voce e che dà il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente: UNANIMITA' FAVOREVOLE

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, firmato e sottoscritto.

San Nazzaro Sesia, lì 30/04/2024

Il Presidente  
F.to : DARIO DELBO'

Il Segretario Comunale  
F.to: DOTT. FRANCESCO PUOTI

---

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco prot. n. ...., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

*Dalla residenza comunale, lì 17-mag-2024*

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to: Sara Perri

---

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 17-mag-2024 al 01-giu-2024 ed è divenuta esecutiva oggi, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000).

*Dalla residenza comunale, lì 17-  
mag-2024*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: DOTT. FRANCESCO PUOTI

---

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
DOTT. FRANCESCO PUOTI